

## Beatrice Pasciuta

### *La legislazione alfonsina in materia giudiziaria in Sicilia: una sistematizzazione?*

[A stampa in *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali, la circolazione degli uomini, delle idee, delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume* (Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona, Napoli, Caserta, Ischia 18-24 settembre 1997), a c. di G. D'Agostino - G. Buffardi, Napoli 2000, vol. I, pp.641-656 © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"].

L'assenza, a tutt'oggi, di una edizione critica delle fonti normative siciliane di epoca post-federiciana rende quantomeno incompleto ogni tentativo di analisi sistematica della legislazione del regno dal XIV secolo in poi.

Le raccolte di leggi, compilate già a partire dalla fine del '400<sup>1</sup> fino all'ultima e più completa redatta da Francesco Testa nel 1741<sup>2</sup>, erano infatti "manuali di diritto vigente"<sup>3</sup>, avevano cioè carattere meramente pratico, contenevano testi interpolati e incompleti e soprattutto omettevano le disposizioni abrogate.

L'unico dato che sembra accomunare le disposizioni cosiddette capitolarie è appunto la loro struttura formale, in capitoli, di dimensione contenuta, che venivano emanati su una stessa materia o su vari argomenti, in una medesima occasione<sup>4</sup>. Per il resto, la logica interna delle raccolte di *Capitula*, realizzate esclusivamente dai giuristi e dagli operatori del diritto, sembra non tenere conto, con riguardo ai contenuti, della generalità ed astrattezza della norma giuridica: accanto a disposizioni di carattere generale, valide per tutto il regno, sono stati infatti inclusi provvedimenti particolari, che disciplinavano istituti di singole città, nomine personali di ufficiali o assegnazioni di retribuzioni valide *una tantum*. Occorre infine sottolineare come queste raccolte non siano per nulla esaustive, e ciò sia perché al pari dei Capitoli avevano valore dispositivo anche i privilegi e ogni altra disposizione regia purché esecutoriata - i memoriali ad esempio - sia perché la scelta del materiale non è esaustiva e numerosi sono a tutt'oggi i Capitoli regi ancora inediti<sup>5</sup>.

E' dunque evidente che una sistematizzazione della legislazione alfonsina, intendendo per legislazione questo complesso di norme, generali e speciali, che concorrono tutte e in egual misura a formare un quadro giuridico specchio dei complessi itinerari politici del lungo regno del Magnanimo, è cosa ben lontana dal potersi realizzare con pretese di completezza<sup>6</sup>. E tuttavia, data la natura e la mole della legislazione alfonsina contenuta nella raccolta del Testa e tenendo sempre presenti i limiti sopra esposti, un'analisi di questa normativa, al fine di tentarne una prima

---

<sup>1</sup> *Regalium constitutionum, pragmaticarum et capitulorum huius regni liber trinus et unus... sub... cura... Ioannis Petri Apuli...*, Messanae 1497. Per l'edizione di Appulo cfr. quanto affermato da A. BAVIERA ALBANESE, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia*, in "Archivio Storico Siciliano", s. III, 19 (1969), pp.391-563, ora anche Roma 1974, pp.438 ss.; cfr. inoltre *Diritto e cultura nella Sicilia medievale e moderna. Le edizioni giuridiche siciliane (1478-1699)*, pref. di A. ROMANO, introd. di M.A. COCCHIARA, Soveria Mannelli 1994, pp.110-111.

<sup>2</sup> *Capitula regni Siciliae*, a cura di F. TESTA, 2 voll., Palermo 1741 (d'ora in avanti *Capitula*). Per un elenco completo delle più antiche edizioni dei testi normativi siciliani cfr. *Diritto e cultura nella Sicilia medievale e moderna* cit. Sulla storia delle raccolte di Capitoli e Prammatiche cfr. inoltre V. LA MANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale in Sicilia, comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi sino ai presenti*, Palermo 1866-74, vol. 2 pp. 50 ss.; C. GIARDINA, *Le fonti della legislazione siciliana nel periodo dell'autonomia* ora in *Storia del Diritto*, I, Palermo 1951, pp.341-373.

<sup>3</sup> BAVIERA ALBANESE, *Diritto pubblico* cit., p.441.

<sup>4</sup> Una classificazione formale delle tipologie che concorrono a formare il *corpus* normativo del regno di Sicilia dal 1282 al 1816 è tentata da GIARDINA, *Le fonti della legislazione* cit.

<sup>5</sup> Alcuni capitoli non inclusi nell'edizione di Testa, *Capitula*, vennero pubblicati nel 1865 da G. SPATA, *Capitula Regni Siciliae recensionem Francisci Testa addenda*, Palermo 1865. Come esempio di fonti normative attualmente ancora inedite si veda l'elenco di capitoli cittadini stilato da S.R. EPSTEIN, *Governo centrale e comunità del demanio nella Sicilia tardomedievale: le fonti capitolari*, in *La corona d'Aragona in Italia (secc.XIII-XVIII). XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Sassari-Alghero 19-24 maggio 1990)*, Sassari 1996, p.405-438.

<sup>6</sup> Per uno studio sulla legislazione edita dal Testa, con riferimento alla normativa di Federico III cfr. E. MAZZARESE FARDELLA, *Aspetti della legislazione di Federico III d'Aragona*, in *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337). Convegno di studi (Palermo, 27-30 novembre 1996)* a cura di M. Ganci, V. D'Alessandro, R. Scaglione Guccione ('Archivio Storico Siciliano', IV, XXIII, 1997), pp.47-58.

sistematizzazione, formale e contenutistica, può fornire un quadro di riferimento utile a comprendere il rapporto norma-privilegio, azione di governo e atto politico, che troppo superficialmente è stato risolto dalla storiografia tradizionale nei termini di contraddittorietà e cattiva amministrazione.

Scendendo nel dettaglio, i Capitoli dell'età alfoncina editi dal Testa sono complessivamente 542, emanati in 11 diverse circostanze, in un arco cronologico compreso fra il 1421 e il 1457.

Una prima partizione formale, con riguardo alla fonte diretta di produzione delle norme, consente di individuare tre differenti tipologie: i capitoli emanati direttamente dal sovrano, quelli emanati dai viceré e i capitoli parlamentari.

I capitoli emanati direttamente da Alfonso sono:

i capitoli sulla Gran Corte del 1433 (capp. I-XX e la versione in volgare capp. LXXV-XCV);

i capitoli cosiddetti "di la sala bassa" del 1434 (capp. XXI-LXXIV);

il *Ritus Magne Regie Curie* del 1446 (capp. XCVI-CCIV).

I capitoli e le *ordinationes* dei viceré comprendono:

le *Ordinationes* dei viceré Vasquez, Torres e Cardona *super iuribus solvendis curialibus regis* del 1421 (capp. CCV-CCLIII);

le *ordinationes* di Nicola Speciale sugli ufficiali di Messina (capp. CCXCII-CCCXXXII) e i capitoli sulla gabella della Secrezia di Palermo (cap. CCCLIV) entrambi del 1426;

i capitoli *de tabellionibus* di Lop Ximen Durrea del 1443 (capp. CCLIV-CCXCI).

Infine i *capitula impetrata*, quelli cioè richiesti dal Parlamento ed approvati dal sovrano riguardano i Parlamenti dal 1446 al 1457 e vanno sotto la denominazione di

*capitula prima* del 1446 (capp. CCCLVI-CDVII);

*capitula secunda* del 1451 (capp. CDVIII-CDXLVIII);

*capitula tertia* del 1452 (capp. CDLI-CDLXXXVIII);

*capitula quarta* del 1457 (capp. CDLXXXIX-DXLII).

La distinzione concettuale che si può compiere in seno a questa legislazione riguarda la portata degli interventi e la loro ampiezza.

Innanzitutto va fatta una prima distinzione fra la legislazione che definiremo di iniziativa regia - e che comprende oltre a quella emanata direttamente da Alfonso anche le *ordinationes* viceregie - e quella di iniziativa parlamentare.

La prima è una legislazione corposa, volta per lo più alla regolamentazione globale delle strutture istituzionali del regno; i *capitula impetrata* invece, rispondono ad esigenze più parcellizzate e legate con maggiore evidenza agli specifici interessi dei rappresentanti delle componenti parlamentari.

La legislazione di iniziativa regia non tocca i nodi centrali della politica ma fornisce impalcature normative che potremmo definire di garanzia. Il governo del regno era centrato sull'emergenza finanziaria dettata dall'impresa napoletana e dai conseguenti e successivi indebitamenti e quindi la politica alfoncina sembrava orientata verso una patrimonializzazione delle risorse del regno, attuata attraverso la cessione temporanea o definitiva di patrimoni e rendite demaniali<sup>8</sup>. Di contro, l'intervento regio, sul piano normativo, era di segno marcatamente differente: una legislazione appunto di garanzia che tentava di disciplinare il rapporto sudditi-istituzioni proprio là dove esso era più vulnerabile, nel momento cioè del conflitto, attraverso il riordino e la sistematizzazione dell'intelaiatura istituzionale centrale e periferica, e in particolare in ambito giudiziario<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> *Capitula* I, pp.205-428.

<sup>8</sup> Per un esempio di questa linea politica cfr. M. GAUDIOSO, *Il privilegio di "affidare" di alcune "terre" baronali della Sicilia orientale e la legislazione di Alfonso il Magnanimo*, in 'Archivio Storico per la Sicilia Orientale', s.I I, VI (1930), pp.145-175.

<sup>9</sup> Rivelatore della centralità che l'amministrazione della giustizia rivestiva nell'impalcatura politica alfoncina è il tenore di un documento citato da M. DEL TREPPO, *La "Corona d'Aragona" e il Mediterraneo*, in *La "Corona d'Aragona" e il Mediterraneo: aspetti e problemi comuni da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico (1416-1516)*. IX Congresso di Storia della Corona d'Aragona, I, *Relazioni*, Napoli 1978, pp.330-331: dopo respinto come 'indecenti',

Questa diversità fra attività politica e attività normativa non si configura nei termini di una contraddizione nel governo del regno: i provvedimenti legislativi anzi sembrano voler fornire un supporto alle operazioni finanziarie e politiche in senso ampio, proprio attraverso un minuzioso disciplinamento delle istituzioni preposte *naturaliter* a fornire i necessari strumenti di garanzia e di rispetto delle leggi. Ciò spiega la costante attenzione verso i problemi della giustizia che emerge dall'esame di tutta la legislazione alfonsina, dai primi provvedimenti viceregi fino alle grandi leggi di riordino del sistema giudiziario.

Le *ordinationes* emanate dal viceré Nicola Speciale nel 1426 *super iuribus solvendis officialibus nobilis civitatis Messane*<sup>10</sup>, nonostante non sia esplicitamente dichiarato, sono indirizzate esclusivamente ai componenti della Corte Stratigoziale, il tribunale cittadino messinese, e non prevedono norme rivolte agli altri ufficiali locali: nel preambolo infatti era esplicitamente affermato che il provvedimento scaturiva dalle numerose lamentele rivolte dai cittadini all'autorità centrale circa la esazione pretestuosa di diritti non dovuti per l'esperimento di giudizi altrimenti prorogati per tempi lunghissimi<sup>11</sup>.

Ciò vale anche per le prime *ordinationes* viceregie, del 1421, sui diritti dovuti ai *curiales* regi<sup>12</sup>. Esse infatti rivelano l'intenzione di compiere un intervento quanto più possibile completo sull'intero sistema istituzionale centrale. La minuziosa regolamentazione dei diritti spettanti agli ufficiali per le varie prestazioni riguarda ancora una volta soltanto l'ambito giudiziario: attività dei giudici ed eventuali *provisiones* loro dovute dalle parti, sia nei giudizi penali che in quelli civili<sup>13</sup>; salari degli avvocati e dei procuratori, in relazione ai tipi di procedimenti, alle fasi processuali<sup>14</sup> e all'attività consulente<sup>15</sup>; e ancora diritti dovuti al Maestro Notaio della Gran Corte e della Sacra Regia Coscienza<sup>16</sup>, agli *archivarii* degli stessi tribunali<sup>17</sup>, ai commissari<sup>18</sup>, ai *servientes*<sup>19</sup>, ai carcerieri<sup>20</sup>, agli algoziri<sup>21</sup>, ai referendari<sup>22</sup>. Nell'elenco sono inclusi anche gli scrivani del Protonotaro, dei Maestri Razionali e i Segretari, comunque sempre con riguardo al rilascio di documenti da produrre in eventuali giudizi<sup>23</sup>.

Sulla stessa linea teorica si possono collocare i capitoli *de tabellionibus* emanati dal viceré Lop Ximen Durrea nel '43, ma redatti dal Protonotaro del Regno, Leonardo de Bartolomeo, già all'epoca dei viceré Gilabert Centelles e Battista Platamone nel 1440<sup>24</sup>. Anche nel campo dell'attività notarile l'intervento regio intendeva dare una sistematizzazione ad usi e prassi derivati da una legislazione regia troppo risalente, e da normative locali sedimentatesi in maniera spesso non omogenea. Il preambolo poneva l'accento sull'importanza della *fides* del notaio - "Quoniam magnam tabellionum fides quam sit Reipublicae, humanisque usibus utilis, dictu pene incredibile est; magisque potest intellectu comprehendere, quam dici" - e sulla necessità di salvaguardarla,

---

*impertinets e inhonestissimes* le richieste di alcuni ambasciatori catalani in ambito di amministrazione della giustizia, il re affermava che nel suo regno di Napoli *'on ha la potestat absoluta e no hi son fets tal opposits o allegacions per empatxar la iusticia, ha fet e fa ministrar continuament iusticia'*.

<sup>10</sup> Cap. CCXCII-CCCXXXII (*Capitula* I, pp.302-312).

<sup>11</sup> 'Diversorum ac plurium civium querela percepimus, quod per aliquos ex vobis officialibus curiarum [Straticoti], neminem specificè nominando, a litigantibus seu quoquomodo ad easdem curias recurrentibus plerumque indebitas solutiones exigitis ab eis et iniustas exactiones diversimode facitis in eorum praeiudicium et iustitiae lesionem. Preterea causas et lites ultra debitos iuris terminos negligenter et desidiose protenditis et protelatis in grave dispendium, et temporis iacturam litigantium predictorum' (*Capitula* I, p.302).

<sup>12</sup> Capp. CCV-CCLIII (*Capitula* I, pp.273-287).

<sup>13</sup> Capp. CCV-CCXXXV (*Capitula* I, pp.273-278).

<sup>14</sup> Capp. CCCXXXVI-CCXLII (*Capitula* I, pp.278-280).

<sup>15</sup> Cap. CCXLIII (*Capitula* I, p.280).

<sup>16</sup> Capp. CCXLIV-CCXLV (*Capitula* I, pp.280-282).

<sup>17</sup> Capp. CCXLV-CCXLVI (*Capitula* I, pp.282-283).

<sup>18</sup> Cap. CCXLVII (*Capitula* I, p.283).

<sup>19</sup> Cap. CCXLVIII (*Capitula* I, p.284).

<sup>20</sup> Cap. CCXLIX (*Capitula* I, p.284).

<sup>21</sup> Cap. CCLI (*Capitula* I, pp.285-286).

<sup>22</sup> Cap. CCLII (*Capitula* I, p.286).

<sup>23</sup> Cap. CCL (*Capitula* I, p.285).

<sup>24</sup> Capp. CCLIV-CCXCI (*Capitula* I, pp.287-302).

impedendo la falsificazione e la confezione di atti giuridicamente non validi: "artis [notarie] finis fides est, quam non minus a suspceptione, quam ab aliis, custodiri tabellionibus decet". La normativa fissava, come mai prima era stato fatto, i diritti dovuti dalle parti per ciascun tipo di rogito notarile, allo scopo di imporre un ordine "in publicis actibus conficiendis registrandisque"<sup>25</sup>. Il dato di fondo che emerge dall'analisi di questi capitoli riguarda proprio la connotazione del notaio come pubblico ufficiale. La legislazione alfonsina, infatti, sempre in sintonia con la necessità di fornire ai sudditi strumenti di garanzia il più possibile oggettivi, delineava in maniera definitiva la esclusiva responsabilità del notaio nella redazione di atti giuridicamente validi; la regolamentazione dei diritti dovuti dalle parti ai notai<sup>26</sup> indicava inoltre una precisa volontà dell'autorità regia di controllare in ogni fase l'esercizio di un'attività, quella notarile appunto, che mai si sarebbe potuta staccare dall'ambito pubblico, né mai sarebbe potuta essere lasciata all'arbitrio dei singoli: "pacta inita contra Capitula haec, quae in solutionibus notariis fiendis provident, nullius esse momenti, certissimi iuris es"<sup>27</sup>.

Il ruolo del sistema giudiziario come nodo centrale della riorganizzazione istituzionale del regno emerge anche dalla legislazione direttamente promulgata da Alfonso: su 182 capitoli ben 130 riguardano direttamente l'amministrazione della giustizia.

Il primo blocco di norme emanate dal sovrano è datato 1433 e riguarda la Regia Gran Corte. Sono 20 capitoli preceduti da un preambolo ricco di riferimenti dotti, da Platone a Cicerone a Giustiniano, volti a riformare, o quantomeno a disciplinare, l'organismo centrale dell'amministrazione giudiziaria del regno, quello che, per l'accumulo di norme contrastanti - e ovviamente per il potere che i suoi membri amministravano - sfuggiva, probabilmente più di altri, ad ogni controllo di tipo istituzionale.

L'analisi dettagliata della normativa sulla Gran Corte fornisce una utile esemplificazione dell'azione politica di Alfonso sulle istituzioni del Regno: ricerca del consenso attraverso l'irrigidimento della griglia di attribuzioni e di competenze delle cariche istituzionali. La normativa sulla Gran Corte in particolare lasciava trasparire un intento sanzionatorio e limitativo nei confronti del massimo organismo, non solo giudiziario, del Regno, a fronte, lo vedremo, di una politica di segno marcatamente differente.

La normativa inizia col fissare il numero dei giudici, poiché "ex iudicum multitudine iustitiam confundi... volentes iustitiam ordinare a personis quae iustitiae praeerunt inchoandum est"<sup>28</sup>. Si stabiliva che i giudici della Gran Corte fossero quattro "quos longe satis sufficere arbitramur"; tuttavia, a riprova di una gestione non sempre coerente delle nomine, il sovrano si premurava di specificare che se *per inadvertentiam* avesse nominato altri giudici oltre i quattro stabiliti, queste nomine sarebbero state nulle e chi le avesse ottenute con l'inganno sarebbe stato interdetto dagli uffici regi e marchiato di infamia<sup>29</sup>.

Il salario dei giudici era fissato in 80 onze annue e la loro attività veniva rigidamente incardinata entro i limiti stabiliti dall'ufficio stesso: divieto assoluto di percepire *provisiones* o *officia* se non direttamente dal sovrano e divieto di esercitare attività consulente in cause che in qualche modo avrebbero potuto rientrare nelle competenze della Gran Corte, pena l'estromissione dalla carica e l'*infamia perpetua*. E ancora divieto ai giudici di concorrere ad altri *officia regalia* e previsione di una responsabilità personale in caso di corruzione; responsabilità che si traduceva nella confisca di un terzo o di un quarto dei beni, a seconda delle circostanze<sup>30</sup>.

---

<sup>25</sup> Cap. CCLIV (*Capitula* I, p.288). Per l'analisi dettagliata della legislazione alfonsina sul notariato cfr. B. PASCIUTA, *I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio prosopografico*, Soveria Mannelli (CZ)1985, pp.56-58.

<sup>26</sup> Capp. CCLXXVI-CCLXXXIX (*Capitula* I, pp.295-301).

<sup>27</sup> Cap. CCXC (*Capitula* I, p.301).

<sup>28</sup> Cap. I (*Capitula* I, p.206).

<sup>29</sup> 'Et si forte per inadvertentiam, aut importunitatem quemque in iudicem ultra praedictum numerum crearemus, creationem ipso iure volumus fore nullam: quinimo nullo modo per officiales nostros acceptari: impetranthem ipso iure infamia afficimus: quem ad officia regia reddimus incapacem' (cap. I, *Capitula* I, p.206).

<sup>30</sup> Cap. II (*Capitula* I, p.207).

Dopo aver delineato i contorni dell'attività dei giudici, si individuavano profili e competenze delle altre figure che facevano parte della Gran Corte.

I due capitoli relativi all'ufficio dell'Avvocato Fiscale prevedevano che il patrocinatore regio, al quale spettavano le cause relative al fisco e quelle dei *pauperes et miserabiles*, fosse stipendiato con analoga retribuzione e modalità di pagamento dei giudici della Gran Corte, e che al pari dei Giudici limitasse la sua attività entro i confini tracciati dalla normativa regia<sup>31</sup>; inoltre - e qui ancora una disposizione chiaramente mirata al disciplinamento delle istituzioni e alla ricerca del consenso - si obbligava l'Avvocato del Fisco ad esaminare "bene et diligenter... per scripturas et testes" se le cause che stava per intraprendere riguardassero effettivamente materie di sua competenza "ne vassalli nostri in litigiis et quaestionibus... indebite vexentur"<sup>32</sup>.

I Procuratori fiscali erano agli ordini diretti dell'Avvocato del Fisco, lo affiancavano nel patrocinio e dovevano eseguire i suoi ordini relativamente alle cause da questi patrocinate; erano anch'essi stipendiati e soggetti a sanzioni gravissime in caso di corruzione<sup>33</sup>.

Avvocato e Procuratori fiscali dovevano riunirsi settimanalmente insieme al tesoriere e al Giudice *ebdomadarius* e stabilire l'ordine delle cause da trattare<sup>34</sup>; gli stessi avrebbero dovuto presenziare alle *compositiones* ma non avrebbero potuto terminarle senza il parere del re o del suo delegato<sup>35</sup>.

Dell'ufficio del tribunale centrale facevano parte inoltre cinque Commissari<sup>36</sup>, un Maestro Notaio e un *Archivarius*, tutti regolarmente stipendiati e ovviamente di nomina regia<sup>37</sup>, oltre ad un numero non precisato di *servientes* e *scriptores*<sup>38</sup>. Tutto il personale della Gran Corte, in osservanza alle disposizioni già emanate nel 1421 dai Viceré, e in sintonia con quanto disposto per i giudici, doveva ricevere *pro... mercede* soltanto quanto espressamente stabilito dalla normativa *super iuribus solvendis curialibus regis*<sup>39</sup>: qualsiasi dono, anche minimo, avrebbe provocato la revoca immediata della carica, la pubblicazione di un terzo dei beni e la *perpetua infamia*<sup>40</sup>.

La normativa sulla Gran Corte si occupava anche di alcuni aspetti strettamente procedurali, strettamente collegati con l'attività degli ufficiali e dei magistrati, e che rappresentavano ulteriori punti deboli della catena. Innanzitutto i tempi di svolgimento dei processi: si fissava l'esame degli atti e l'emanazione della sentenza in un massimo di 25 giorni dalla ricezione della documentazione processuale<sup>41</sup>.

La lentezza della macchina giudiziaria, tradizionalmente oggetto delle norme regie in materia di giustizia<sup>42</sup>, veniva individuata come una delle cause principali dell'inefficienza dell'apparato istituzionale, e tuttavia altrettanto evidente risulta l'inefficacia delle disposizioni che tentavano di arginare le lentezze del sistema attraverso la prescrizione, comunque astratta e decontestualizzata, dei tempi di svolgimento dei processi.

Altro intervento in ambito procedurale era quello relativo alle modalità di ricezione ed esame delle prove testimoniali: nelle cause civili superiori alle cento onze e in quelle penali che prevedevano pene corporali o capitali, si stabiliva che le testimonianze fossero raccolte ed esaminate da uno dei giudici della Gran Corte<sup>43</sup>; nelle cause di minore entità sarebbe stato sufficiente l'intervento di un

---

<sup>31</sup> Cap. V (*Capitula* I, p.208).

<sup>32</sup> Cap. VI (*Capitula* I, p.208).

<sup>33</sup> Capp. VII-VIII (*Capitula* I, p.209).

<sup>34</sup> Cap. IX (*Capitula* I, p.209).

<sup>35</sup> Cap. X (*Capitula* I, p.209).

<sup>36</sup> Cap. XIV (*Capitula* I, p.211).

<sup>37</sup> Cap. XV (*Capitula* I, p.211).

<sup>38</sup> Cap. XVI (*Capitula* I, p.211).

<sup>39</sup> Capp. CCV-CCLIII (*Capitula* I, pp.273-287).

<sup>40</sup> Cap. XVI (*Capitula* I, p.211).

<sup>41</sup> Capp. III-IV (*Capitula* I, pp.207-208)

<sup>42</sup> Quello dei tempi di svolgimento dei processi, infatti, è un tema ripreso da tutti i sovrani del Regno a partire da Federico II. Su questo cfr. B. PASCUTA, *Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana: un approccio esegetico al Liber Augustalis*, in 'Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo', XLV.2 (1998), pp.363-412 e EAD., *Gerarchie e policentrismo nel regno di Sicilia. L'esempio del Tribunale Civile di Palermo (sec. XIV)*, in 'Quaderni Storici', n.s. 97 (1998), pp.143-169.

<sup>43</sup> Cap. XI (*Capitula* I, p.210).

Commissario dello stesso tribunale<sup>44</sup>. Le testimonianze inoltre si sarebbero dovute trascrivere integralmente, rispettando il *vulgaris sermo* e non sarebbe stata consentita l'annotazione *Talis testis dixit ut talis* <sup>45</sup>. I Giudici o i Commissari avevano inoltre il dovere di leggere ai testimoni la trascrizione delle deposizioni da loro rese e di correggere le eventuali distorsioni, dietro ratifica diretta dello stesso teste<sup>46</sup>.

Di fondamentale importanza, seppure non risolutivo, il capitolo XVIII sull'appello *ad [regiam] sacram conscientiam*, con il quale si riformava la suprema magistratura di appello, deputata a recepire i ricorsi contro le sentenze della Gran Corte. La norma alfonsina stabiliva che gli appelli non fossero più esaminati da una magistratura monocratica - il Giudice della Sacra Regia Coscienza, appunto - ma da due o più commissari *ydonei et sufficientes*, nominati *ad hoc* dal sovrano stesso. Questo perché "iuri dissonum videatur id quod per quatuor iudices terminatum est unius tantum iudicis decisionis committi"<sup>47</sup>. L'appello alla Sacra Coscienza, inoltre, non aveva già da tempo quel carattere di eccezionalità che la normativa si ostinava ad attribuirgli: già dall'epoca di Martino, ma ancora di più con Alfonso, il ricorso diretto alla giustizia del re, in alternativa o in aperto contrasto con la giustizia ordinaria, era infatti diventato prassi corrente<sup>48</sup>. La formalizzazione della figura del Commissario regio, con giurisdizione speciale sia sugli appelli che sui casi specifici di particolare complessità<sup>49</sup>, rappresentava il consolidamento, anche sul piano giuridico, di una prassi già ampiamente adottata: la giustizia del re, quella cioè da questi personalmente controllata, si poneva e voleva costituire comunque un sistema alternativo a quello - anch'esso regio, ma in una accezione evidentemente diversa - dei tribunali ordinari, locali e centrali.

Norme relative all'amministrazione della giustizia si rintracciano, seppure in maniera più sporadica, anche nei Capitoli *di la sala bassa* emanati a Palermo il 14 gennaio del 1434<sup>50</sup>. In linea con la materia di cui questi capitoli si occupano - in linee generali l'ambito delle istituzioni locali, sia periferiche che elettive - l'intervento regio in materia giudiziaria mirava al riassetto dell'apparato istituzionale periferico: capitani e curie capitaneali, stratigoto, castellani e *servientes castrorum*, *carcerarii*, *archivarii*. Per ciascuna di queste cariche venivano fissati i limiti giurisdizionali<sup>51</sup>, l'obbligatorietà dell'avvicendamento e della *vacatio* biennale<sup>52</sup>, il divieto di cumulo delle cariche nelle mani di un unico soggetto<sup>53</sup>. L'intento era di contenere, anche nell'ambito della giustizia penale, gli abusi derivati dalla concessione sempre più frequente del mero e misto imperio a privati e dall'ingabellamento di un numero sempre maggiore di cariche regie: in questa prospettiva vanno letti i capitoli che fanno obbligo sia agli ufficiali delle città e terre demaniali sia ai *barones* di denunciare alla curia regia i cosiddetti *delicta enormia*, di esclusiva competenza della Gran Corte<sup>54</sup>, ma anche le disposizioni che obbligano gli ufficiali

---

<sup>44</sup> Cap. XII (*Capitula* I, p.210).

<sup>45</sup> Capp. XI-XII (*Capitula* I, p.210).

<sup>46</sup> Cap. XIII (*Capitula* I, p.210).

<sup>47</sup> Cap. XVIII (*Capitula* I, pp.212-213).

<sup>48</sup> Un superstite registro di sentenze della Gran Corte, conservato nel fondo Corte Pretoriana dell'Archivio di Stato di Palermo (*Archivio di Stato di Palermo*, fondo *Corte Pretoriana*, serie *Interlocutorie e Sentenze*, vol.3847) relativo al 1360, testimonia infatti che su cinque sentenze solo una prevedeva il ricorso *ad sacram regiam et reginalem conscientiam*. Diverso il tenore degli interventi di Martino nella giustizia ordinaria, anche dei tribunali locali di primo grado, sull'uso delle *moratorie* e sugli interventi regi nei processi ordinari cfr. B. PASCUTA, *Costruzione di una tradizione normativa: il privilegium fori dei cittadini di Palermo e la sua utilizzazione nel secolo XIV*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano" LXVI (1993), pp. 239-297, in particolare pp.291-297 e EAD., *Gerarchie e policentrismo* cit., pp.161-163.

<sup>49</sup> Cap. XIX (*Capitula* I, p.213).

<sup>50</sup> Capp. XXI-LXXIV (*Capitula* I, pp.214-232).

<sup>51</sup> Capitani e Stratigoto capp. XXIX- XXXII (*Capitula* I, pp.216-217); *archivarii* cap. XXXVII (*Capitula* I, p.219); castellani e *servientes castrorum* capp. XXXVIII-XXXIX (*Capitula* I, p.219), cap. XLI (*Capitula* I, p.220); *carcerarii* cap. XLII (*Capitula* I, p.220).

<sup>52</sup> Cap. XXIX e cap. XXXI (*Capitula* I, pp.216-217).

<sup>53</sup> Cap. XXIX-XXXI (*Capitula* I, pp.216-217); cap. XL (*Capitula* I, p.220).

<sup>54</sup> Cap. XXXIII (*Capitula* I, p.218).

preposti a punire i delitti commessi da altri ufficiali, ad esempio dai *servientes castrorum extra castrum delinquentes*<sup>55</sup>, o ancora che vietano le *compositiones* per i delitti capitali<sup>56</sup>.

L'ultima delle tre leggi emanate direttamente da Alfonso riguarda ancora una volta ed esclusivamente l'ambito giudiziario: il 23 ottobre del 1446 veniva promulgato il *Ritus Magne Regie Curie et totius regni Sicilie Curiarum*. Redatto da Leonardo di Bartholomeo, Protonotaro del Regno e giureconsulto, il *Ritus* aveva lo scopo di disciplinare la materia procedurale nelle Corti di giustizia, civili e penali, del Regno di Sicilia *ultra pharum*, per rendere agevole e chiaro lo svolgimento dei processi.

La normativa vigente fino a quel momento era infatti, su esplicita affermazione dello stesso sovrano, ambigua, controversa e di provenienza incerta; la causa di questo stato di cose veniva individuata nei modi di produzione delle norme processuali, che non erano né frutto di elaborazione di giuristi *sapientes* né tantomeno derivavano "a mandato aut voluntate cuiusquam regis... quorum est propria huiusmodi compositio". E infatti, la situazione caotica che imperava nei tribunali del Regno, dal massimo a quelli minori, era dovuta alla sovrapposizione di regole contrastanti e tutte applicabili, in mano a *causidici imperiti*: il risultato era la paralisi della macchina giudiziaria, che in pratica si traduceva nell'impossibilità per le parti di ottenere sentenze definitive: a causa della mancanza di un diritto unico e certo, i giudici emanavano infatti soltanto sentenze interlocutorie, "quod grave erat subditis nostris quorum causae agebantur in commodum"<sup>57</sup>.

La motivazione teorica che stava alla base di una normativa sistematizzante, volta ad eliminare "plerisque rituum... supervacuos... ut nihil a iure communi differunt", si fondava quindi sull'attenzione che il buon sovrano deve avere verso l'*utilitas* dei propri sudditi. I mezzi per attuarla consistevano in una revisione globale di tutte le procedure in uso nei tribunali del Regno, nell'eliminazione di ambiguità, ripetizioni, contraddizioni e sovrapposizioni, nell'accorpamento dei *riti* e degli *instituta* risultanti da queste operazioni in un unico testo, più facilmente reperibile. La riforma partiva dal tribunale centrale, la Gran Corte, "que aliarum caput et veluti exemplar est" per essere quindi estesa a tutti i tribunali del Regno.

Il *Ritus* alfonsoino rappresenta il più corposo intervento sulle procedure giudiziarie rintracciabile nella legislazione del regno dopo le *Constitutiones* di Federico II<sup>58</sup>. I punti disciplinati infatti coprono tutte le fasi del procedimento e tentano di semplificare, riducendoli a cinque, i tipi di procedura da adottare nell'esperimento dei giudizi civili e penali.

Scendendo nel dettaglio, il *Ritus* si articola in 198 capitoli<sup>59</sup>: i capitoli XCVI-XCVIII riguardano la citazione; il cap. XCIX elenca i cinque modi di procedere usati nei tribunali del Regno: "via executiva, per modum cedulae, summarie, ordinarie, per viam informationis"; i capitoli C-CIX contengono il capitolo *Cum varia* di Federico III relativo al procedimento *per viam executionis*; i successivi, fino al CXXXI, ne costituiscono una *interpretatio* e in parte ne modificano anche le prescrizioni; il capitolo CXXXII descrive la procedura per via di cedola; i capitoli CXXXIII-CLXIX riguardano il procedimento sommario, *in civilibus* (capp. CXXXIII-CXL) e *in criminalibus* (capp. CXLI-CLXIX); segue il procedimento ordinario (capp. CLXX-CLXXIV), quello *per viam informationis* (cap. CLXXV); i capitoli CLXXVI-CLXXIX riguardano casi specifici - *de questionibus pauperorum* (capp. CLXXVI-CLXXVII); *de non advocandis causis per Magnam Curiam* (cap. CLXXVIII); *de exequendis sententiis arbitrorum* (cap. CLXXIX) -; i capitoli CLXXX-

<sup>55</sup> Cap. XXXIX (*Capitula* I, p.219).

<sup>56</sup> Cap. XXXVI (*Capitula* I, p.218). Le altre norme che fanno parte dei Capitoli *di la sala bassa* riguardano l'ufficio dei *Praesidentes in regimine regni* (capp. XXI-XXII), la gestione delle tratte e del commercio delle vettovaglie e la riscossione dei diritti portuali (capp. XXIII- XXVIII), l'ufficio di Maestro Giurato, la vendita delle gabelle e la riscossione dei tributi cittadini (capp. XLV- LXX), singoli provvedimenti sui *domiciliati* (LXXII) sul divieto di *affidatio* per i debitori e i malfattori (cap. LXXI) e sull'esenzione dalla gabella del biscotto delle navi impegnate *contra infideles* (cap. LXXIV).

<sup>57</sup> *Capitula* I, p.240.

<sup>58</sup> Sulle norme che disciplinano le procedure in età sveva cfr. PASCIUTA, *Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana* cit.

<sup>59</sup> Capp. XCVI-CCIV (*Capitula* I, pp.240-273).

CLXXXVIII sono relativi ai rimedi contro la sentenza (capp. CLXXX- CLXXXIV l'appello; capp. CLXXXV- CLXXXVI le cedole di primo e secondo decreto; capp. CLXXXVII-CCLXXXVIII il *conclusum* e la revisione della sentenza); i successivi capitoli fino al CCII disciplinano fattispecie particolari, fra le quali il diritto di protimisi (capp. CXCIV-CCII); il capitolo CCIII si occupa dei notai patrocinatori e infine il capitolo CCIV sancisce l'applicazione della normativa in ogni tribunale del regno; il *Ritus* si chiude con una *conclusio* nella quale, in forma di mandato il sovrano dà perentorio ordine di osservare quanto disposto senza alcuna modifica, diminuzione o *sinistra interpretatione*<sup>60</sup>.

Nonostante rappresenti in certa misura il punto di arrivo della riorganizzazione del sistema giudiziario che abbiamo visto caratterizzare tutta l'attività normativa di iniziativa regia, in realtà il *Ritus* lasciava irrisolti parecchi nodi del sistema processuale. Questa incompletezza si evince chiaramente analizzando i capitoli parlamentari, cronologicamente coevi o successivi al *Ritus*, che contengono numerose richieste, solitamente placitate, di intervento regio in ambito procedurale: un esempio per tutti è il cap. CCCLXIX sulla richiesta di far applicare il *Ritus* stesso, *ad unguem, sensa alcuna diminutioni*<sup>61</sup>.

L'attenzione al sistema giudiziario, peraltro, è un dato costante che attraversa tutta la legislazione parlamentare dell'alfonsina. Analizzando sistematicamente le richieste placitate *in toto* o in parte dal re si evince chiaramente che, nonostante il poderoso sforzo di sistematizzazione e di completezza compiuto nel disciplinamento dell'amministrazione della giustizia, le maglie del sistema messo in piedi dalla legislazione di iniziativa regia erano in realtà molto larghe. I capitoli parlamentari infatti ritornavano più volte, con richieste sia generali che specifiche, sugli ambiti espressamente disciplinati da Alfonso, precisando o ribadendo i contorni giurisdizionali di un sistema che nella pratica continuava a distaccarsi profondamente dalle linee imposte dal dettato normativo.

Il tenore delle richieste avanzate nei Parlamenti e placitate dal sovrano rivelava palesemente le discrepanze fra la volontà accentratrice e sistematizzante espressa dalla normativa regia e la gestione patrimoniale adottata da Alfonso per le risorse del demanio<sup>62</sup>.

Il primo dei capitoli approvati in occasione del Parlamento del 1446 accoglieva la richiesta di non *alienari vindiri oi impignari* non soltanto i beni e le terre del demanio ma anche gli *officii ministranti la iustitia* centrali e locali e di considerare nulla qualsiasi concessione personale di beni e uffici demaniali ottenuta dietro pagamento<sup>63</sup>. Nel Parlamento del 1451 questo capitolo avrebbe subito una modifica relativamente alle *terre, castelli oi altre cose demaniali*, che sarebbero potuti essere oggetto di donazione regia, purché fatta ad un siciliano, mentre rimaneva il divieto per le cariche giudiziarie<sup>64</sup>. Era evidente che, anche in questo ambito, come i quello dei beni del demanio, la pratica delle alienazioni o delle impignorazioni era largamente usata: il cap. CDXXIX dello stesso Parlamento del 1451 ribadiva infatti che nonostante il Regno avesse già ottenuto da Alfonso che "li officii annuali de administrazioni de iustitia non si potissiru vindiri ne impignari" tuttavia "alcuni inde su stati venduti, pignorati oi gratiose vel cum precio concessi ad vitam". La richiesta era ovviamente di revocare quelle "vendizioni et concessioni oi pignorazioni" fatte "de lo tempo che foru facti li primi Capituli per sua Maiestà citra" e di riscattare, con il donativo parlamentare anche le Capitane concesse a vita; in futuro, inoltre, "quanti fiati sarrà

---

<sup>60</sup> La letteratura sul *Ritus* è cospicua già dal XVII secolo. Fra le opere più significative vanno ricordate G. CUMIA, *In ritu Magne regie curie ac totius Regni Siciliae Curiarum commentaria praxisque super eiusdem Magnae Regiae Curiae ritibus in operis calce...*, Panormi 1618; M. CONVERSANO, *Commentaria super ritu Regni Siciliae scribentium, quae in Curiis ad decisionem causarum necessaria ante manu scripta ab omnibus allegabantur...*, Palermo 1614; O. CORSETTO, *Quaestiones forenses super ritu Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae...*, Panormi 1621.

<sup>61</sup> Il capitolo veniva placitato lo stesso giorno dell'emanazione del *Ritus* (*Capitula* I, p.342).

<sup>62</sup> Esplicito a questo proposito, il contenuto del cap. CDXXIII del 1451: 'Cum in lo altro Parlamento la prefata Maiestà hagia prohibuto la alienatione de li cosi demaniali; et per multi vii et coluri in questo sia stato contrafacto supplica lo dicto Regno che lu dicto Capitulo sia observato secondo la sua continetia et tenuri, retractando quaecumque in contrario facta'. Il riferimento è al cap. CCCLVII del 1446 (p.335).

<sup>63</sup> Cap. CCCLVII (*Capitula* I, p.335).

<sup>64</sup> Cap. CDX (*Capitula* I, p.361)



actentato fari contra lo dicto capitulo tanti volti siano nulli li dicti concessioni, venditioni oi pignorationi"; gli *impetranti* infine avrebbero subito una condanna a mille fiorini<sup>65</sup>.

E ancora in questa ottica si spiegano le richieste di intervento su materie già in precedenza oggetto di specifiche norme, disattese dal sovrano ma da questi mai esplicitamente abrogate: il cap. CCCLXVI sul numero dei giudici della Gran Corte, del 1446<sup>66</sup>, riprendeva anche nelle motivazioni teoriche - la confusione e l'incertezza sul numero dei giudici è causa di cattiva amministrazione della giustizia - e nelle risoluzioni adottate l'analogo capitolo di Alfonso del 1433<sup>67</sup>, rivelando come al disciplinamento normativo regio non facesse seguito un'azione politica altrettanto puntuale. Sullo stesso argomento ritornava il Parlamento del 1457, ribadendo che nonostante precedenti disposizioni regio avessero disposto che i Giudici della Gran Corte dovevano essere cittadini di Palermo, Messina, Catania, e di un altro centro del regno, "noviter sua maiestà ad importunas preces aliquorum havi creato et ordinato alcuni deli iudici dela Gran Curti non essendo cittadino originario di quilli tre Cittati... ma solum per privilegium" e reiterando la richiesta che le nomine avvenissero correttamente e nel rispetto delle disposizioni regio sulla provenienza e sulla rotazione e che inoltre "sieno per sua Maiestà electi docturi idonei, pratici, virtuosi et sufficienti a lu officiu predicto"<sup>68</sup>.

Ulteriore conferma dello scollamento fra norma e prassi viene anche da altri capitoli parlamentari, che riprendono, senza alcuna sostanziale modifica, il tenore di precedenti capitoli regi: il cap. CCCLXVII sul Giudice della Sacra Coscienza<sup>69</sup>, i capp. CDIX e CDXVII sull'annualità delle cariche<sup>70</sup>, reiterati nel 1452<sup>71</sup>; i capitoli sui diritti o pandette dovute agli ufficiali regi<sup>72</sup>; il cap. CDXXXI sull'Avvocato fiscale<sup>73</sup>.

Le limitazioni giurisdizionali richieste con maggiore insistenza riguardavano l'attività dei Commissari preposti ad interventi giudiziari singoli e straordinari. Questi capitoli erano evidentemente indirizzati sia a contenere gli inevitabili abusi che derivavano dalla gestione sempre più spesso straordinaria della giustizia, sia dalla volontà delle componenti politiche espresse nei Parlamenti di sottrarsi alle maglie dell'intelaiatura normativa e istituzionale dettata dalle norme di iniziativa regia. L'attività dei Commissari, infatti, nonostante quanto esplicitamente disposto da Alfonso del 1434<sup>74</sup>, superava ampiamente i limiti fissati in sede normativa: la prassi che si era affermata, infatti, prevedeva che i Commissari regi amministrassero giustizia sostituendosi alle strutture ordinarie. Il Parlamento ritornava sulla materia in due occasioni, cercando di arginare gli abusi che derivavano da questa attività straordinaria. Nel 1446, chiedeva ed otteneva che i Commissari dovessero discutere soltanto le cause *ardue* e non potessero pronunciare la sentenza, che rimaneva di competenza esclusiva della Gran Corte<sup>75</sup>. nel 1451 si esplicitava il modo di aggirare le precedenti disposizioni: "a lo quale Capitulo si fa fraude in questo modo, czoé che quando non concurre la causa in lu dicto Capitulo expressa de potire mandare Commissario, lo Viceré piglia coluri de fare Cpitaneo, Vicario, oi altro nomu de officiali; lu quali constituixi revocando o

---

<sup>65</sup> Cap. CDXXIX (*Capitula* I, pp.367-368).

<sup>66</sup> *Capitula* I, pp.340-341.

<sup>67</sup> Cap. I (*Capitula* I, p.206).

<sup>68</sup> Cap. DI (*Capitula* I, p.406).

<sup>69</sup> *Capitula* I, p.341 (1446). Disposizioni sul Giudice della Sacra Regia Coscienza sono contenute anche nel cap. CDXXII del 1451 (*Capitula* I, p.365).

<sup>70</sup> *Capitula* I, p.361 e p.364 (1451).

<sup>71</sup> Cap. CDLXIX (*Capitula* I, p.389). In questo capitolo si ribadisce esplicitamente la necessità della annualità delle cariche e della rotazione, contro qualsiasi concessione a vita: 'perché quando li officiali [de administratione de iustitia] non su annuali si duna materia di esseri mali tractati li vassalli de sua Maestà: et ultra hoc alcuni si hanno impetrato alcuni officii in vita contra la forma de li Capitoli di lu Regno'.

<sup>72</sup> Cap. CDXIII: 'item supplica lo dicto regno che li Secretarii, Mastri Notari de la Rationale, scripturi de Conservaturi et de protonotario non poczano pigliare per loro dritto de lictera oi altri provisioni excepto quello che é ordinato seu taxatoper li pandecto ordinati per la dicta Maestà': il capitolo fa esplicito riferimento, senza aggiungere null'altro, al cap. CCL emanato da Alfonso nel 1420 (*Capitula* I, p.285).

<sup>73</sup> *Capitula* I, p.368 (1451) riprende il cap. V (*Capitula* I, p.208). Sull'Avvocato Fiscale disponevano anche i capp. CCCLXX del 1446 (*Capitula* I, p.342) e CDLXII del 1452 (*Capitula* I, p.386).

<sup>74</sup> Cap. XIX (*Capitula* I, p.213).

<sup>75</sup> Cap. CCCLXI (*Capitula* I, pp.337-338).

suspendendo li ordinarii ufficiali": il *placet* del sovrano ribadiva che "nullo quaesito colore, vel causa, directe vel indirecte, possit fieri commissarium contra mentem vel tenorem capituli antiqui" e che i Commissari dovevano comunque limitarsi ad esperire il giudizio, e ad inviare gli atti processuali alla Gran Corte che sola avrebbe potuto e dovuto pronunciare la sentenza<sup>76</sup>.

L'introduzione del sistema pattizio che caratterizza l'ultimo quindicennio della monarchia alfonsina rendeva quindi inevitabile la contraddizione fra l'assetto istituzionale centralizzato, disegnato dalla legislazione di iniziativa regia, e l'assetto istituzionale parcellizzato, che invece scaturiva proprio da un sistema normativo nel quale diritti personali e privilegi territoriali continuavano ad intrecciarsi fra loro e a sovrapporsi senza una gerarchia oggettiva della scala normativa, ma soltanto in forza delle componenti politiche di volta in volta prevalenti<sup>77</sup>.

---

<sup>76</sup> Cap. CDXL (1451) (*Capitula* I, p.371).

<sup>77</sup> Sulla natura della legislazione pattizia del Regno cfr. E. MAZZARESE FARDELLA, *Osservazioni sulle leggi pazionate in Sicilia*, in 'Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo', s. IV, XVI (1955-56), pp.1-35 (estratto), e in particolare pp.4-10. Sull'istituto parlamentare in Sicilia cfr. P. CORRAO, *Equilibri sociali e strutture istituzionali nel Regno di Sicilia. Premesse tardomedievali del sistema parlamentare*, in *A cinquant'anni dalla Liberazione. Percorsi di storia moderna e contemporanea* - Archivio Sardo del movimento operaio e contadino (n.47/49), pp.143-157 e la bibliografia ivi citata; G. D'AGOSTINO, *Parlamenti e assemblee di stati nei territori italiani della Corona d'Aragona (secoli XIII-XVII). I casi della Sicilia, della Sardegna e di Napoli*, in *La corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII). XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Sassari-Alghero 19-24 maggio 1990)*, Sassari 1996, vol. 3, pp.339-357